

**SEGRETERIA GENERALE**

P.G. n. 128573/2023

**CIRCOLARE N. 4**

Milano, 3 marzo 2023

Ai Direttori di Direzione

Ai Direttori delle Direzioni Specialistiche

Ai Direttori di Area

Ai Direttori di Progetto

e p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Vice Sindaco

Ai Sigg. Assessori

Al Capo di Gabinetto

Al Vice Capo di Gabinetto

Al Direttore Generale

Al Vice Direttore Generale

Al Vice Segretario Generale Vicario

Ai Vice Segretari Generale

**OGGETTO:** Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di conversione del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” cd. “*Milleproroghe*” – **NOTA ILLUSTRATIVA**

## **INDICE**

- 1. Premessa**
- 2. Articoli 1-2 – Proroghe termini in materia di pubbliche amministrazioni**
- 3. Articoli 3-3 *quinquies* – Proroghe termini in materia economica e finanziaria**
- 4. Articoli 5-8 – Proroghe termini in materia di istruzione, cultura e giustizia**
- 5. Articoli 9-9 *bis* – Proroghe in materia di politiche sociali**
- 6. Articoli 10-11 – Proroghe in materia di infrastrutture e trasporti**
- 7. Articoli 16 e 22 – Proroghe in materia di sport e aiuti di Stato Covid-19**

§ § §

- 1. Premessa**

In data 24 febbraio 2023 il Decreto Legge n. 198/2022 (cd. “Milleproroghe”), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è stato convertito con Legge n. 14, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023.

Ciò premesso, si illustrano gli articoli di maggior interesse per gli Enti locali, raccomandando la lettura dell'intero testo normativo.

## 2. Articoli 1-2 – Proroghe termini in materia di pubbliche amministrazioni

Con riferimento alla proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni si segnala quanto segue:

- **Art. 1, comma 6 – proroga convenzioni Lavori Socialmente Utili**: viene esteso al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'art. 1, comma 162, Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), che consente la proroga delle Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78, comma 2, della Legge n. 388/2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine indicato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 160/2019, che prevede la possibilità di “stabilizzare” con assunzioni a tempo indeterminato, pieno o part-time, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, alla programmazione dei fabbisogni di personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'art. 1, comma 497, primo periodo;

- **Art. 1, comma 19 – proroga termini assunzione assistenti sociali**: al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, la norma estende al 31 dicembre 2023 il termine per la maturazione del requisito temporale dei 36 mesi di servizio per la stabilizzazione degli assistenti sociali;
- **Art. 1, comma 20 – proroga regime di deroga inconferibilità di incarichi componenti di organi politici di livello regionale e locale**: la norma proroga al 31 dicembre 2023 quanto disposto dall'art. 13 *ter*, comma 1, D.L. n. 4/2022, ossia la non applicazione delle fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, ai componenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- **Art. 1, comma 20 *ter* – indennità di funzione**: fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'art. 1, commi 586 e 587 della Legge n. 234/2021<sup>1</sup>, sono riconosciute ai Comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità;
- **Art. 1, comma 22 *ter* – disapplicazione sanzioni per tardiva trasmissione certificazione Covid**: le sanzioni relative alla trasmissione tardiva delle certificazioni Covid per gli anni 2020 e 2021 non si applicano qualora gli enti inadempienti trasmettano correttamente entro il 15 marzo 2023 le predette certificazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web

<sup>1</sup> Art.1, comma 586, Legge n. 234/2021: “A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”;

Art. 1, comma 587, Legge n. 234/2021: “Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario”.

<https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>;

- **Art. 1, comma 22 quater – inquadramento personale PA in ruolo**: la disposizione proroga fino al 31 marzo 2023 la possibilità di ricorrere alle procedure straordinarie di inquadramento in ruolo di cui all'art. 6, comma 3, D.L. n. 36/2022<sup>2</sup> del personale in comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e con riferimento a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso un soggetto pubblico;
- **Art. 1, comma 22 quinquies – esenzione autorizzazione paesaggistica dehors**: viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione delle misure di semplificazione di cui all'art. 9 ter, comma 5, D.L. n. 137/2020, il quale dispone che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte di titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non sia subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21e 146 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- **Art. 1 ter – misure per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione**: al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, i termini riferiti agli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, sono prorogati al 31 dicembre 2023. I relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- **Art. 2, comma 4 – proroga termine verifica vulnerabilità sismica edifici interesse strategico**: è differito al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale devono essere effettuate le verifiche tecniche, a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- **Art. 2, comma 7 – proroga misure assistenziali per minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina**: viene esteso per il biennio 2022-2023 (inizialmente autorizzato solo per il 2022) il riconoscimento ai Comuni che accolgono minori non accompagnati, provenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare, del rimborso delle spese sostenute, fino a un massimo di Euro 100 al giorno pro-capite ai sensi dell'art. 31 bis, D.L. n. 21/2022<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Art. 6, comma 3, D.L. n. 36/2022: “Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, **fino al 31 marzo 2023**, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo ((...)), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza”.

<sup>3</sup> Art. 31 bis, D.L. n. 21/2022: “Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle

### 3. Articoli 3-3 *quinquies* – Proroghe termini in materia economica e finanziaria

In materia economica e finanziaria si segnalano le seguenti disposizioni:

- **Art. 3, comma 1 – proroga termini dichiarazione IMU**: è prorogato al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021 (termine già prorogato al 31.12.2022 ex art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022);
- **Art. 3, comma 4 – proroga sospensione aggiornamento canoni Pubblica Amministrazione**: la norma estende anche al 2023 quanto disposto dall'art. 3, comma 1, D.L. n. 95/2012, ossia la non applicazione dell'aggiornamento della variazione degli indici ISTAT relativamente ai canoni per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. n. 196/2009), nonché delle Autorità indipendenti ivi inclusa la Consob;
- **Art. 3, comma 5 – proroga relativa alle gare affidamento servizi mensa**: la norma proroga dal 31 dicembre 2022 (termine previsto dall'art. 26 *bis*, D.L. n.50 /2022) fino alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 (nuovo Codice dei Contratti) e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- **Art. 3 bis, comma 1, lett. a) e b) – definizione agevolata controversie tributarie**: viene integrata la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 1, commi 186 e 205, Legge n. 197/2022 aggiungendo, al comma 205, la precisazione che i relativi provvedimenti degli Enti locali acquisiscono efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente creditore e devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile 2023 ai soli fini statistici;
- **Art. 3 bis, comma 1, lett. c) – accordi conciliativi controversie tributarie**: la norma inserisce all'art. 1 della Legge n. 197/2022, il comma 221 *bis*, il quale dispone che ciascun Ente territoriale possa stabilire entro il 31 marzo 2023 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 206 – 221 (che prevedono, in alternativa alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 186 – 205 Legge finanziaria 2023, l'accordo conciliativo ex art. 48, D.Lgs. n. 546/1992, la rinuncia agevolata dei giudizi di Cassazione e della regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate).  
Anche tali provvedimenti acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente creditore e devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile 2023 ai soli fini statistici;
- **Art. 3 bis, comma 1, lett. e) – proroga facoltà non applicazione annullamento debiti inferiori a 1.000,00**: in relazione all'annullamento parziale dei debiti inferiori a 1.000,00 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, vengono introdotti alla Legge n. 197/2022 i commi 229 *bis*, *ter* e *quater*, stabilendo

---

*strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per il biennio 2022-2023. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023”.*

che i Comuni e gli altri Enti territoriali che alla data del 31 gennaio 2023 non abbiano adottato il provvedimento di non applicazione delle disposizioni di stralcio parziale sui carichi di propria competenza, possano adottarlo entro il 31 marzo 2023.

Inoltre, sempre entro il 31 marzo 2023, i medesimi Enti possono stabilire l'integrale applicazione dell'art. 222, ossia l'annullamento integrale dei debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore della legge in commento, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

I suddetti provvedimenti (di non adesione allo stralcio parziale o di applicazione all'annullamento totale) acquistano efficacia tramite pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e vanno trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile 2023 ai soli fini statistici;

- **Art. 3 ter – alleggerimento oneri di indebitamento degli Enti locali e utilizzo risorse per maggiori spese energetiche:** in materia di indebitamento degli Enti locali, la norma dispone:

- **comma 1:** viene esteso fino al 2025 l'applicazione dell'art. 7, comma, 2, D.L. n. 78/2015 che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi;
- **comma 2:** in considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2023, gli Enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui o di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163, D.Lgs. n. 267/2000, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione;
- **comma 3:** sempre in considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli Enti locali che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, viene consentito che tale sospensione possa avvenire anche in deroga all'art. 204, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000<sup>4</sup> e all'art. 41, commi 2 e 2 bis, Legge n. 448/2001<sup>5</sup>, fermo restando il pagamento delle quote

---

<sup>4</sup> Art. 204, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000: "I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1 luglio seguente o al 1 gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1 luglio dello stesso anno;

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono, essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

<sup>5</sup> Art. 41, comma 2, Legge n. 448/2001: "Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti

interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Dette sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento;

- **Art. 3 quater – termini procedura riequilibrio finanziario pluriennale**: per gli Enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022, i termini per la delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale *ex art. 243 bis*, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, sono prorogati al 30 giugno 2023.

#### 4. Articoli 5-8 – Proroghe termini in materia di istruzione, cultura e giustizia

In materia di istruzione, cultura e giustizia si richiamano le seguenti disposizioni:

- **Art. 5, comma 2 – proroga termine aggiudicazione interventi edilizia scolastica**: è prorogato dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione, finanziati dal Fondo "Asili nido e Scuole dell'Infanzia" di cui all'art.1, comma 59, Legge n. 160/2019<sup>6</sup> e rientranti nel PNRR;
- **Art. 5, comma 5 – proroga termine per la messa a norma anticendio edificio servizi educativi e scolastici**: viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento alla "normativa antincendio" per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e per gli edifici e i locali adibiti ad asili nido, nonché per le strutture nelle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e ove si svolgono i percorsi rogati dalle Fondazioni ITS Academy;
- **Art. 5, comma 8 – proroga affidamento incarichi temporanei scuole infanzia paritarie**: la disposizione consente ai Comuni, anche per l'anno scolastico 2023/2024, l'affidamento di incarichi temporanei per le sostituzioni nelle scuole dell'infanzia comunali, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo ad operare in tali servizi, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente;
- **Art. 7, comma 7 sexies - proroga semplificazioni per gli spettacoli dal vivo**: viene differita sino al 31 dicembre 2023 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38 *bis*, D.L. n. 76/2020 in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e che siano destinati ad un massimo di 1.000 persone, estendendola inoltre alle proiezioni cinematografiche e ampliando l'orario tra le ore 8 e le ore 1.00 (non più le ore 23),

Per i predetti spettacoli ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19,

---

*stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni".*

Art. 41, comma 2 *bis*, Legge n. 448/2001: "A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio".

<sup>6</sup> Art. 1, comma 56, Legge n. 160/2019: "Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034".

Legge n. 241/90, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo;

- **Art. 8, comma 3 – proroga di termini in materia di giustizia**: viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli uffici giudiziari di avvalersi (ex art. 21 *quinquies*, D.L. n. 83/2015) per i servizi forniti per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, in precedenza svolte dal personale dei Comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, del predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e ANCI.

## 5. Articoli 9-9 bis – Proroghe in materia di politiche sociali

Nell'ambito delle politiche sociali si segnala quanto segue:

- **Art. 9, comma 1 – regolarizzazione posizioni contributive INPS per dipendenti e collaboratori della Pubblica Amministrazione**: la disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive di cui all'art. 3, comma 10 *bis*, Legge n. 335/1995, così come modificato dal D.L. n. 4/2019.  
È inoltre prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le Pubbliche Amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute comunicare e adempiere al versamento dei contributi per la “*Gestione separata*” di cui all'art. 3, comma 10 *ter*, della Legge n. 335/1995;
- **Art. 9, comma 5 ter – smart working lavoratori fragili**: viene prorogata fino al 30 giugno 2023 l'applicazione della modalità in lavoro agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

## 6. Articoli 10-11 – Proroghe in materia di infrastrutture e trasporti

In materia di infrastrutture e trasporti si richiamano le seguenti proroghe:

- **Art. 10, comma 1 – proroga divieto circolazione veicoli a motore euro 2, categorie M2 e M3**: la norma dispone che il divieto di circolazione di cui all'art. 4, comma 3 *bis*, D.L. n. 121/2021 e relativo ai veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio e con caratteristiche antinquinamento Euro 2, inizi a decorrere dal 1° gennaio 2024 (e non più dal 1° gennaio 2023);
- **Art. 10, comma 4 bis – aggiornamento quadro economico o compute metrico del progetto esecutivo**: viene estesa anche all'anno 2023 la possibilità prevista dall'art. 27, D.L. n. 50/2022 per i concessionari di lavori pubblici di procedere, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, all'aggiornamento del quadro economico o del compute metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023;
- **Art.10, comma 8 – contratti pubblici sopra soglia**: la norma modifica l'art. 2, comma 3, ultimo periodo, D.L. n. 76/2020, prevedendo che la procedura negoziata di cui all'art. 63 D.Lgs., n. 50/2016 per i settori ordinari e di cui all'art. 125 per i settori speciali, possa essere utilizzata per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 di cui al Codice degli Contratti Pubblici, anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'art. 27, comma 8 *bis*, D.L. n. 83/2012, che abbiano acquistato, nei 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e secondo le modalità previste dall'art. 63 del D.Lgs. n. 270/1999, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree;

- **Art. 10, commi 11 bis e 11 ter – PIAO**: sono stati prorogati al 31 marzo 2023 i termini per l'adozione del PIAO e del PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).

La norma, inoltre, precisa che in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli Enti locali, nelle more dell'approvazione del PIAO, possano aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1 *quinquies*, ultimo periodo, D.L. n. 113/2016;

- **Art. 10, comma 11 duodecies – applicazione prezziari contratti pubblici**: viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'art. 26, comma 8, D.L. n. 50/2022<sup>7</sup> per l'applicazione dei prezziari aggiornati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54, D.Lgs n. 50/2016;
- **Art. 10 bis – proroga termini contributi per interventi di messa in sicurezza di edifici e territori**: la norma proroga fino al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio compresi i termini per gli interventi che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- **Art. 11, comma 5 – ricognizione e ripermetrazione siti contaminati**: viene prorogato di un anno, ossia al 1° gennaio 2024, il termine di cui all'art. 17 bis, D.L. n. 152/2021 per la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati e classificati di interesse nazionale;
- **Art. 11, comma 8 – sospensione modifiche unilaterali contratti di fornitura energia elettrica e gas naturale**: la disposizione proroga al 31 giugno 2023 la sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.  
La norma, inoltre, precisa che tale sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte;
- **Art. 11, comma 8 decies – utilizzo proventi sanzioni codice della strada e introiti da parcheggi per spese energetiche**: i Comuni potranno, anche nel corso del 2023, destinare i proventi derivanti da violazioni del codice della strada, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura delle spese per le utenze di energia elettrica e gas (ai sensi dell'art. 40 bis, D.L. n. 50/2022<sup>8</sup>);
- **Art. 11, comma 8 undecies – proroga criteri qualifica rifiuti**: il termine di cui all'art. 7, comma 1 del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al D.M. n. 152/2022 viene prorogato di sei mesi.

---

<sup>7</sup> Art. 26, comma 8, D.L. n. 50/2022: “**Fino al 31 dicembre 2023**, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezziari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo (...)”.

<sup>8</sup> Art. 40 bis, D. L. n. 50/2022: “I comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria **per gli anni 2022 e 2023**, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas”.



Conseguentemente viene prorogato di ulteriori sei mesi il termine entro cui gli impianti dovranno adeguare le nuove autorizzazioni.

## 7. Articoli 16 e 22 – Proroghe in materia di sport e aiuti di Stato Covid-19

Infine si segnalano le seguenti disposizioni di proroga:

- **Art.16, comma 4 – proroga termini in materia di sport:** al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, la norma dispone che le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, siano prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni;
- **Art. 22 – proroga termini registrazione degli aiuti di Stato Covid-19:** la disposizione prevede che l'art. 31 *octies*, D.L. n. 137/2020, che dispone che l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione e dell'erogazione degli aiuti medesimi, trovi applicazione sino al 31 dicembre 2024.

Si invitano i Dirigenti a dare ampia diffusione alla presente circolare e ad assumere le iniziative di propria competenza.

Il Segretario Generale  
Dott. Fabrizio Dall'Acqua